

# COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

Piazza Comitato 1860 n° 26

☎ 091/8711322

Ordinanza n° 99 del 02/10/2019

Il Sindaco

Premesso che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;

Vista la richiesta, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 28982 del 11/09/2019, presentata dai genitori di P. D., di anni 4, minore affetto da favismo;

Preso atto che tale patologia, con il solo contatto con fave, piselli e fagioli e/o pollini, può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto;

Rilevato che l'eventuale coltura di fave, piselli e fagioli in prossimità dei luoghi che il minore in oggetto frequenta (casa-scuola) potrebbe costituire occasione di nocumento, nonché grave pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere conseguenze letali;

Ritenuto che la libera iniziativa economica dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che le esigenze di tutelare la salute pubblica, ancorchè di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Visto l'art. 13 della L. 23/12/1978 n° 833;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L.

ORDINA


1. il divieto assoluto di coltivazione di fave, piselli e fagioli nel raggio di 500 metri in linea d'aria dall'abitazione del minore in oggetto ubicata in via Mario Rapisardi n. 17, come da planimetria allegata;
2. Contestualmente, il divieto assoluto di coltivazione di fave, piselli e fagioli nel raggio di 500 metri in linea d'aria dal plesso scolastico frequentato dal bambino nell'anno scolastico 2019-2020, Scuola Materna Comunale "Circolo didattico Vincenzo Landolina" sito in via Elio Vittorini n° 41, come da planimetria allegata;
3. Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale definita, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca;
4. Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi abitualmente frequentati dal soggetto di cui si intende tutelare l'incolumità, nei termini di 10 giorni dalla data della presente ordinanza eliminino del tutto i tipi di coltura in questione eventualmente presenti in loco;

La Polizia locale, a cui la presente è trasmessa, è incaricata della verifica della osservanza dell'ordinanza e del deferimento all'autorità giudiziaria degli inadempienti, ai sensi dell'art. 650 del C.P.

La presente ordinanza è notificata all'Ufficio messi di questo Ente, affinché sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Funzionario Responsabile dell'Area 3 affinché sia pubblicata in homepage sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica  
arch. Giuseppe Lo Bucchiaro



Il Sindaco  
Dott.ssa Rosalia Stadarelli



VICE - SINDACO